ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2016/2017 n° 241 15 dicembre 2016

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N.1464 PROT. 116695 DEL 5/12/2016 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 418/2011 DEL 20 APRILE 2011 E S.M.…….....4

DECRETO RETTORALE REP. N. 1468/2016 DEL 05/12/2016 PROT. N. 116806 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO.....11

DECRETO RETTORALE N. 1475/2016 DEL 12/12/2016 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.....28

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3785 PROT. 95027 DEL 18/10/2016 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 AUDIOLOGIA 33

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3786 PROT. 95029 DEL 18/10/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/14 NEFROLOGIA….. 34

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4082 PROT. 103688 DEL 8/11/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE..... 35

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4086 PROT. 103833 DEL 08/11/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA 35

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4088 PROT. 103884 DEL 08/11/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/05 ZOOLOGIA 36

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4122 PROT. 104526 DEL 09/11/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE 37

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4171 PROT. 106819 DEL 14/11/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/C1 ECOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/07 ECOLOGIA 38

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4278 PROT. 109908 DEL 21/11/2016 - APPROVAZIONE GLI ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/C1 STORIA ECONOMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/12 STORIA ECONOMICA 39

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4374 PROT. 113722 DEL 29/11/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI TRE ANNI E PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI 1500 ORE ANNUE PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA. 40

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4458 PROT. 116724 DEL 05/12 /2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B2 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 41

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4459 PROT. 116745 DEL 05/12/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA 42

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4460 PROT. 116752 DEL 05/12/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE; PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/02 - CHIMICA FISICA 43

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4478 PROT. 117644 DEL 06/12/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC 44

- **Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.4324 PROT. N. 111611 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO - SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON PROFILO INFORMATICO, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 1776 DEL 20.05.2016 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 44 DEL 03.06.2016 ...45

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE N. 1392/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114105- DELEGA PER L'AMERICA LATINA 46

DECRETO RETTORALE N.1393/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114116 - DELEGA PER L'ASIA 47

DECRETO RETTORALE N. 1394/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114120 - DELEGA PER LE ATTIVITA' SPORTIVE 48

DECRETO RETTORALE N. 1395/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114127 - DELEGA PER IL BENESSERE LAVORATIVO 48

DECRETO RETTORALE N. 1396/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114131 - DELEGA PER L'EDITORIA MULTIMEDIALE E LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 49

DECRETO RETTORALE N.1397/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114137 - DELEGA PER I PAESI DELL'EST EUROPA 49

DECRETO RETTORALE N. 1398/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114142 - DELEGA PER L'EUROPA E IL NORD-AMERICA 50

DECRETO RETTORALE N. 1399/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114150 - DELEGA PER LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE 50

DECRETO RETTORALE N. 1400/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114156 - DELEGA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 51

DECRETO RETTORALE N.1401/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114165 - DELEGA PER LE INIZIATIVE CULTURALI 51

DECRETO RETTORALE N. 1402/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114173 - DELEGA PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 52

DECRETO RETTORALE N.1403/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114178 - DELEGA PER IL MULTILINGUISMO E INTERCULTURALITÀ 53

DECRETO RETTORALE N. 1404/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114181 - DELEGA PER L'ORIENTAMENTO E I RAPPORTI CON IL SISTEMA SCOLASTICO 53

DECRETO RETTORALE N. 1405/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114187 - DELEGA PER I PAESI ARABI 54

DECRETO RETTORALE N. 1406/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114192 - DELEGA PER LE PARI OPPORTUNITÀ 54

DECRETO RETTORALE N. 1407/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114194 - DELEGA PER I PER I PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 55

DECRETO RETTORALE N. 1408/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114199 - DELEGA PER I PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI 55

DECRETO RETTORALE N. REP 1490/2016 DEL 14/12/2016 PROT. N. 120559 - DELEGA PER PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ALTRE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA (B.U.B.)…….. 56

RETTIFICHE

DECRETO RETTORALE N. 1450 DEL 02.12.2016 PROT. N. 116176 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. - RETTIFICA 57

ERRATA CORRIGE ……..…….65

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N.1464 PROT. 116695 DEL 5/12/2016

IL RETTORE

VISTA	la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO	l'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO	lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO	il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, emanato con Decreto Rettorale n. 418/2011 del 20 aprile 2011 e s.m.;
VISTE	le Linee d'indirizzo per la programmazione didattica dell'a a. 2017/2018, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 20 e 27 settembre 2016;
PRESO ATTO	delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 18 e 25 ottobre 2016, di approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato;
RITENUTO	che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo";

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, emanato con Decreto Rettorale n. 418/2011 del 20 aprile 2011 e s.m., così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)
1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)
1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 418/2011 DEL 20 APRILE 2011 E S.M.

Art. 1 (Modifica all'art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca)
All'art. 10 il comma 1 viene abrogato;
All'art. 10 i commi 2 e 3 vengono così sostituiti:
"2. Complessivamente le ore di didattica frontale affidate a ogni assegnista non possono essere più di 40 per anno accademico e devono essere retribuite.
3. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo complessivo di 80 ore per anno accademico e devono essere retribuite."

Art. 2 (Modifica all'art. 19 - Incompatibilità)
All'art. 19 il comma 2 è così sostituito:
"2. Gli assegnisti di ricerca non possono essere titolari di incarichi di insegnamento fino all'a.a. 16/17 compreso e di formazione linguistica. I dottorandi non possono essere titolari di incarichi di insegnamento, di moduli didattici e di formazione linguistica."

ALLEGATO B

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 418/2011 DEL 20 APRILE 2011 E S.M. E INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A (TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA, AGGIORNATO ALLA DATA DEL 5/12/2016)

Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004 e nei corsi ex DM 509/1999 con anni ancora attivi.
per strutture didattiche: le strutture non dipartimentali cui lo statuto attribuisce funzioni in ambito didattico, ovvero Scuole, Scuole di Specializzazione e Centro Linguistico di Ateneo.

per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell'opera, senza vincolo di subordinazione.
per prestazioni di natura occasionale: le attività di lavoro caratterizzate dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione, svolte per un periodo massimo di 30 giorni e per un compenso non superiore a 5.000 euro nel medesimo anno solare.
per incarichi didattici: gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, ad esclusione delle attività di tutorato;
per incarichi di tutorato: gli incarichi aventi ad oggetto le attività di supporto alla didattica.
per contratto a titolo gratuito: contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell'altro alcuna obbligazione;
per contratto a titolo oneroso: contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili.

Art. 2 – Ambito di operatività
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici e di tutorato a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nonché nella formazione volta al miglioramento dell'apprendimento linguistico organizzate dalle competenti strutture di Ateneo, fermo restando quanto previsto all'art. 53 co. 2 del D.Lgs 165/2001.
2. LE STRUTTURE DIDATTICHE, NEI LIMITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, POSSONO CONFERIRE GLI INCARICHI DIDATTICI SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
3. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, eccetto per le attività di cui all'art. 11, che rientrano nel progetto formativo del dottorando.

Art. 3 - Programmazione didattica
1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.
2. Le strutture didattiche attribuiscono i contratti per ciascun anno accademico previa delibera indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, la loro durata e la tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso.
Art. 4 - Incarichi conferibili
1. A seconda delle attività da svolgere e delle connesse responsabilità, gli incarichi si distinguono in:
Incarichi di insegnamento: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera f) dell'art. 10 del D.M. 509/99 e d) dell'art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all'art. 10 co. 5 lettera a) del D.M. 270/2004.
Incarichi per moduli didattici: hanno ad oggetto l'attribuzione di una parte di un insegnamento, la cui responsabilità è attribuita ad un altro docente.
Incarichi di qualificazione e specializzazione: hanno ad oggetto l'attribuzione di attività formative in grado di completare la formazione degli studenti, finalizzate all'acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione, svolte da soggetti provenienti da settori esterni all'ambiente accademico.
Tali attività integrano le attività oggetto degli incarichi di insegnamento e non danno luogo all'attribuzione di crediti formativi.
Incarichi di tutorato: hanno ad oggetto l'attribuzione di attività di supporto alla didattica finalizzate all'informazione ed all'assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari, quali le attività di apprendimento seminariali, di esercitazione, di laboratorio, pratiche, tutte propedeutiche all'attribuzione di crediti formativi, nonché ad attività di tutorato svolte nell'ambito di progetti di orientamento approvati dall'Ateneo e finanziati con contributi di enti esterni.
Incarichi per l'apprendimento linguistico: hanno ad oggetto le attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere moderne, svolte presso il Centro Linguistico d'Ateneo, ai sensi della normativa e dei regolamenti d'ateneo.

TITOLO I – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI DIDATTICI

Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. E' possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Nel caso di contratti a titolo oneroso, l'importo non deve essere inferiore a quello fissato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 16. Nel caso di docenti, studiosi o professionisti italiani di chiara fama l'importo sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare è effettuata dal nucleo di valutazione che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La fase di proposta può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri predeterminati periodicamente.
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 6, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell'area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli enti/istituzioni stessi. Alle strutture didattiche che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.

Art. 6 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

TITOLO II – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI E DI TUTORATO MEDIANTE SELEZIONE

Art. 7 – Conferimento mediante selezione

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del codice etico, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Criteri e modalità di selezione

1. Il Responsabile della struttura avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della struttura;

d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

- attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
- titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
- eventuali pubblicazioni scientifiche;

Possono essere considerate certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
- risultati dei questionari degli studenti in merito alla valutazione della didattica negli ultimi 3 anni accademici, se in possesso dei candidati. Qualora l'attività sia stata svolta presso l'Ateneo di Bologna, tali risultati saranno acquisiti d'ufficio;
- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura.

3. Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura e composte da almeno 3 membri.
Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.
4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. Le sole graduatorie per attività di formazione linguistica possono avere durata anche pluriennale.
5. Gli atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento dal Responsabile della struttura.
6. I contratti sono stipulati previo provvedimento che accerti la necessaria copertura finanziaria e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento e nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi Accademici.
7. Per le attività di tutorato il responsabile della struttura può delegare lo svolgimento dell'intero procedimento o parte di esso. In questi casi il delegato è il responsabile del procedimento o della parte di esso delegata.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione alla selezione
1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici:
- per il conferimento della titolarità degli insegnamenti e delle attività di qualificazione e specializzazione: coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.
- per il conferimento di moduli didattici: coloro che siano in possesso della laurea magistrale o equipollente.
2. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi destinati alla formazione linguistica coloro che siano in possesso della laurea triennale o equipollente e, qualora previste, delle necessarie certificazioni linguistiche.
3. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato coloro che siano in possesso della laurea triennale o equipollente, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
5. E' possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati dalla struttura didattica, e previa autorizzazione degli Organi Accademici.

Art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca
1. abrogato.
2. Complessivamente le ore di didattica frontale affidate a ogni assegnista non possono essere più di 40 per anno accademico e devono essere retribuite.

3. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività di tutorato nel limite massimo complessivo di 80 ore per anno accademico e devono essere retribuite.

Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi
1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dottorandi posso svolgere ulteriori attività di tutorato retribuite nel limite massimo complessivo di 60 ore per anno accademico. Tali ulteriori attività sono attribuite con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 12 - Ricorsi sulla decisione
1. I partecipanti alla selezione possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, su parere obbligatorio di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l'esame del ricorso.

TITOLO III - DISPOSIZONI COMUNI

Art. 13 – Contratti di didattica
1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
2. I contratti hanno durata per l'intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18. I soli contratti di formazione linguistica possono avere durata anche pluriennale.
Il titolare assume la qualifica di professore a contratto, di formatore linguistico o di tutor didattico per il periodo di svolgimento dell'attività.
3. Ai contratti si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative o libero professionali; ai contratti di qualificazione e specializzazione per la didattica si applicano le disposizioni relative alle prestazioni occasionali o libero professionali.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
5. Per i contratti di tutorato nell'ipotesi in cui la procedura sia delegata, il relativo contratto è stipulato dal responsabile della struttura delegata.

Art. 14 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto, dei formatori linguistici e dei tutor didattici
1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro informatico delle attività.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al docente, la validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura.
3. I professori a contratto possono partecipare ai Consigli delle strutture didattiche secondo le modalità stabilite dallo Statuto Generale di Ateneo e dai regolamenti didattici delle strutture.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.
5. I formatori linguistici garantiscono l'attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere e coordinano eventualmente l'attività dei tutor. Partecipano alla preparazione e alla somministrazione delle prove d'idoneità e utilizzano le piattaforme didattiche previste dalle competenti strutture. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al formatore, la validazione del registro informatico delle attività da parte del responsabile.
6. I tutor didattici garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica, coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al tutor, la validazione del modulo di fine attività da parte del responsabile della struttura.

7. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della Struttura.
8. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità.

Art. 15 – Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti, formatori e tutor incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 16 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici. Per i contratti di cui al titolo II del presente regolamento, tali parametri sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle attività o, per i tutor, del modulo di fine attività.
4. Per gli incarichi di formazione linguistica la liquidazione avviene, di norma, in rate bimestrali posticipate ed è subordinata all'attestazione periodica dell'effettivo svolgimento dell'attività, debitamente firmata dal Responsabile didattico.
5. Le attività di tutorato e di didattica integrativa svolte dai dottorandi ai sensi dell'art. 11 comma 1, in quanto realizzate nell'ambito dello specifico progetto formativo assegnato al dottorando, non comportano la liquidazione di alcun compenso.

Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi
1. I dipendenti di enti pubblici, prima dell'inizio dell'attività didattica, devono produrre l'autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.
2. GLI ASSEGNISTI DI RICERCA, PER LO SVOLGIMENTO DI MODULI DIDATTICI E TUTORATI DEVONO PREVENTIVAMENTE ACQUISIRE IL NULLA OSTA DEL DOCENTE RESPONSABILE DELL'ASSEGNO DI RICERCA.
3. I dottorandi possono svolgere le attività di cui all'art. 11 comma 2 subordinatamente all'autorizzazione del Coordinatore, previo parere favorevole del supervisore.

Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi
1. Gli incarichi hanno validità per l'anno/i accademico/i di riferimento.
2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni esclusivamente gli incarichi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, in mancanza della quale non sarà possibile procedere al rinnovo.

Art. 19 - Incompatibilità
1. La stipula di contratti di cui al presente Regolamento è incompatibile con la titolarità di assegni di tutorato ex DM 198/2003.
2. Gli assegnisti di ricerca non possono essere titolari di incarichi di insegnamento fino all'a.a. 16/17 compreso e di formazione linguistica. I dottorandi non possono essere titolari di incarichi di insegnamento, di moduli didattici e di formazione linguistica.

3. Tutti i contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 20 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi didattici e di tutorato da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2013/2014.

DECRETO RETTORALE REP. N. 1468/2016 DEL 05/12/2016 PROT. N. 116806 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art. 19;

VISTO lo Statuto d' Ateneo, emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, e, in particolare, gli artt. 6, comma 3, lettera f) e 39, comma c);

VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", n. 45 del 08/02/2013;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 524 del 26/06/2013 e ss.mm.ii., con cui è stata disposta l'abrogazione del Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 442 del 12/04/2010, fatta eccezione per:
- gli artt. 8, 9 comma 3, 16, 17 e 22, che si applicano in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data del 01/07/2013, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, A.A. 2013/2014;
- l'art. 12, comma 1, che si applica in via transitoria ai soli corsi di dottorato attivi alla data del 01/07/2013, ivi inclusi i corsi di dottorato relativi al 29° ciclo, a condizione che il bando di selezione sia stato pubblicato in data antecedente al 01/07/2013;

PRESO ATTO della delibera assunta in data 26/10/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo "Regolamento in materia di corsi di dottorato";

PFRESO ATTO della delibera assunta in data 22/11/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato il nuovo "Regolamento in materia di corsi di dottorato";

DECRETA

Art. 1
(Emanazione)
1. E' emanato il "Regolamento in materia di corsi di dottorato" che costituisce atto in allegato del presente decreto.

Art. 2

(Vigore ed efficacia - Abrogazione)

1. Il predetto regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO
(EMANATO CON D.R. N. 1468/2016 DEL 05/12/2016)

Indice sommario

Parte I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

Parte II (Corsi di dottorato)

Art. 3 (Accreditamento, attivazione e durata dei corsi)

Art. 4 (Organi dei corsi di dottorato)

Art. 5 (Collegio dei docenti)

Art. 6 (Coordinatore)

Art. 7 (Requisiti di accesso)

Art. 8 (Bando di concorso)

Art. 9 (Prove di ammissione)

Art. 10 (Commissioni esaminatrici)

Art. 11 (Graduatorie di merito)

Art. 12 (Ammissione in sovrannumero)

Art. 13 (Tasse e contributi di iscrizione)

Art. 14 (Borse di studio)

Art. 15 (Diritti e obblighi dei dottorandi)

Art. 16 (Attività compatibili)

Art. 17 (Incompatibilità e divieti di cumulo)

Art. 18 (Dottorandi di area medica e veterinaria)

Art. 19 (Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica)

Art. 20 (Sospensione)

Art. 21 (Proprietà dei risultati e riservatezza)

Art. 22 (Conseguimento del titolo di dottore di ricerca)

Art. 23 (Commissioni giudicatrici)

Art. 24 (Trasferimenti da altri Atenei)

Art. 25 (Corsi di dottorato in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani)

Art. 26 (Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e Apprendistato per il Dottorato di Ricerca)

Art. 27 (Corsi di dottorato internazionale)

Art. 28 (Convenzioni di cotutela)

Parte III (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 29 (Disposizioni finali e transitorie)

PARTE I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
   a. "MIUR": Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
   b. "Università": Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
   c. "Corso di dottorato": costituisce il terzo livello della formazione universitaria, assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione;
   d. "Dottorando": qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e si mantiene fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando quanto previsto all'art. 15 c. 1;
   e. "Dottore di ricerca": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale;
   f. "Ciclo di dottorato": insieme dei corsi di dottorato attivati in un determinato anno accademico;
   g. "Curricula": indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato;
   h. "Accreditamento": procedura di cui all'art. 2 c. 1 del D.M. 08/02/2013 n. 45 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati).

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato dell'Università, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente..

PARTE II - Corsi di dottorato

Art. 3 - Accreditamento, attivazione e durata dei corsi

1. I corsi di dottorato sono attivati sulla base delle procedure previste dallo Statuto e a seguito di approvazione da parte della Struttura proponente, o delle Strutture proponenti nel caso di dottorati attivati congiuntamente da più Strutture, e delle Strutture concorrenti, che mettono a disposizione risorse finanziarie, risorse strumentali, spazi e personale docente e ricercatore per lo svolgimento dei corsi.
2. Per i corsi di dottorato la cui attivazione sia stata deliberata ai sensi dei commi precedenti, l'accreditamento ministeriale è concesso secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. I corsi di dottorato sono istituiti con Decreto Rettorale, previo parere del Nucleo di Valutazione.
4. La data di inizio dei corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico.

5. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche.

Art. 4 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 5 - Collegio dei docenti

1. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di dottorato tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline del corso di dottorato e in conformità con i requisiti per l'accreditamento.
2. I docenti e i ricercatori di altri Atenei possono essere nominati membri del Collegio, previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Università possono essere membri del Collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
3. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di sedici membri compreso il Coordinatore, che ne rappresentano la composizione effettiva. Il Collegio può essere integrato fino a raggiungere un massimo di trentadue membri. Almeno 12 componenti devono essere professori di prima e seconda fascia o docenti con analoga qualifica in Università straniere, ovvero 8 in caso di corsi di dottorato in convenzione con Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che impieghino nel Collegio 4 dirigenti di ricerca, ricercatori e primi ricercatori. La percentuale minima dei componenti afferenti all'Università e alle eventuali altre Istituzioni convenzionate è pari al 50%. Dei 16 componenti effettivi può essere al massimo pari a 4 sia il numero dei ricercatori universitari, sia il numero dei ricercatori di Enti pubblici di ricerca di alta qualificazione.
4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei e Istituzioni estere, il Collegio dei docenti è formato nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche convenzioni.
5. Ai fini ministeriali, la partecipazione di ciascun membro del Collegio dei docenti sarà conteggiata una sola volta su base nazionale.
6. La composizione del Collegio dei docenti è deliberata, in base a quanto previsto al comma 1, per ciascun ciclo di dottorato, in sede di richiesta di attivazione ed è depositata al MIUR contestualmente alla richiesta di accreditamento.
7. Il Collegio dei docenti dei corsi di dottorato è competente ad assumere le delibere inerenti il ciclo di nuova attivazione a decorrere dal giorno successivo alle deliberazioni dipartimentali relative alla composizione del Collegio, fermi restando modalità e termini di verifica operati dal MIUR.
8. Dall'inizio dell'anno accademico, il Collegio dei docenti prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
9. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.
10. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:
    a. definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
    b. assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 14;
    c. individuazione dei supervisori di cui al comma 19;
    d. programmazione delle attività formative e di ricerca, per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando;

e. termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
f. esclusione dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisori;
g. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
h. autorizzazione allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero;
i. individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
j. definizione delle date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, entro i periodi temporali deliberati annualmente dagli Organi Accademici;
k. richieste di trasferimento;
l. stipula di convenzioni con Atenei ed Enti di ricerca, con imprese, con Istituzioni estere e convenzioni di cotutela.

11. Il Collegio dei docenti propone, inoltre, i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice di cui all'art. 10 e della Commissione giudicatrice di cui all'art. 23.
12. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.
13. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche in modalità telematica, alla votazione.
14. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti è redatto verbale da archiviare, debitamente sottoscritto, nell'apposito applicativo dell'Università entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.
15. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti è integrata con la presenza di un massimo di due rappresentati dei dottorandi iscritti, senza diritto di voto.
16. I due rappresentanti dei dottorandi nel Collegio restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Coordinatore. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi iscritti alla data delle elezioni. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio.
17. I rappresentanti dei dottorandi decadono al momento della perdita della qualifica di dottorando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati non eletti ovvero mediante elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.
18. I supervisori, responsabili dei dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi, sono individuati dal Collegio dei docenti preferibilmente al proprio interno tra i docenti e ricercatori dell'Università. Nel caso di supervisori esterni al Collegio, questi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio e deve essere individuato un co-supervisore interno al Collegio.
19. I supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato. Qualora il supervisore sia collocato in regime di quiescenza in seguito alla conclusione della durata legale del corso e prima della discussione della tesi, è nominato un co-supervisore che accompagni il dottorando al conseguimento del titolo. I ricercatori a tempo determinato possono essere individuati quali co-supervisori.
20. Nei seguenti casi è ammesso un supervisore esterno all'Università:
    a. borse di studio finanziate da Enti esterni;
    b. accreditamento congiunto in convenzione con Atenei ed Istituzioni di elevata qualificazione scientifica.

    In tal caso, il Collegio attesta la comprovata qualificazione internazionale nello specifico ambito di ricerca del supervisore esterno e individua un co-supervisore afferente all'Università, quale referente interno del dottorando.

Art. 6 - Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno appartenente all'Università e facente parte del Collegio stesso o, qualora non sia possibile affidare l'incarico a un professore di prima fascia, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei partecipanti e nominato con Decreto Rettorale.
2. Il mandato del Coordinatore ha durata triennale con possibilità di rielezione per non più di un mandato ulteriore consecutivo. Il Coordinatore deve garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore coordina le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti.
4. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
5. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
   a. Laurea specialistica o magistrale;
   b. Laurea dell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento);
   c. titolo accademico rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
   d. titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero, riconosciuto equivalente ai titoli di cui alle lettere a., b., c.
2. Eventuali requisiti specifici potranno essere previsti per i singoli corsi di dottorato e indicati nel bando.
3. I candidati che, alla scadenza del bando, siano in attesa di conseguire il titolo accademico necessario per l'ammissione al corso di dottorato, devono conseguire tale titolo entro il termine stabilito nel bando e in data antecedente l'inizio dei corsi. Nel caso in cui tali candidati superino le prove di selezione e si immatricolino ad un corso di dottorato, essi devono comunicare all'Università l'avvenuto conseguimento del titolo nei tempi e nelle modalità previsti dal bando. Saranno esclusi, con l'obbligo di restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite, coloro che non comunicheranno il conseguimento del titolo.
4. L'idoneità del titolo estero è accertata dall'Università nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. All'atto dell'immatricolazione, tutti i candidati con titolo conseguito all'estero devono consegnare il diploma originale di laurea (Master's degree) con traduzione legalizzata, se in lingua diversa da italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I candidati con titolo conseguito in un Paese extra-UE devono, inoltre, consegnare la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. In alternativa alla Dichiarazione di Valore, è possibile presentare il Diploma Supplement legalizzato dalle autorità competenti.
6. L'Università si riserva di richiedere la Dichiarazione di Valore anche a coloro che hanno conseguito il titolo in un Paese UE, nel caso in cui dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità dello stesso.

7. I candidati in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite, qualora:
   a. non consegnino la documentazione di cui al comma 5 entro sei mesi dall'inizio del corso;
   b. a seguito di verifica, il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui al comma 1.

Art. 8 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, espletata tramite un concorso pubblico, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito Internet dell'Università e pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale, sul sito Euraxess e sul sito del MIUR, indica:
   a. corsi di dottorato attivati (anche in convenzione);
   b. data di inizio e durata legale dei corsi;
   c. numero di posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
   d. eventuali posti riservati a particolari categorie di candidati e con borsa di studio a tema vincolato;
   e. eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca;
   f. eventuali forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei;
   g. importo delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi per l'anno accademico di immatricolazione, incluse eventuali esenzioni;
   h. documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
   i. modalità e tempi di svolgimento delle prove di ammissione e criteri di valutazione;
   j. modalità e tempi di presentazione delle domande, nonché l'importo del contributo amministrativo per la partecipazione alle prove di ammissione.
3. Il numero dei posti indicati nel bando può essere aumentato in seguito alla pubblicazione del bando stesso, entro la data di conclusione delle prove di ammissione.

Art. 9 - Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione possono consistere in: valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, prova scritta, prova orale o una combinazione di tali modalità, deliberata dal Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato.
2. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca.
3. Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora indicati nel bando, esibendo un valido documento di riconoscimento.
4. Solo se previsto nel bando, le prove orali possono essere espletate anche in lingua diversa dall'italiano e i candidati che risiedono all'estero possono sostenere la prova orale a distanza in modalità telematica.
5. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio, il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi Accademici. La restituzione di tale contributo non è ammessa in alcun caso.

Art. 10 - Commissioni esaminatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, un'unica Commissione esaminatrice composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.

2. La Commissione esaminatrice è incaricata della valutazione comparativa dei candidati nelle prove di ammissione ai corsi di dottorato, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione esaminatrice può definire eventuali sub-criteri di valutazione, resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.
3. In presenza di borsa di studio finanziata da un Ente esterno, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da un esperto in rappresentanza dell'Ente finanziatore al solo fine di esprimere un giudizio di idoneità sui candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto di finanziamento esterno.
4. Se previsto in convenzione, la Commissione può altresì essere integrata da uno o più esperti nel caso di corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere, per la valutazione dei soli candidati interessati da tali convenzioni.
5. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e del relativo rimborso vigente in materia.
6. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e/o dei progetti di ricerca. I membri esperti di cui ai commi 3 e 4 possono presenziare in modalità telematica anche alla prova scritta e orale.
7. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti, nominati ai sensi del comma 1.

Art. 11 - Graduatorie di merito

1. La graduatoria di merito è unica per ciascun corso di dottorato, stilata in base al verbale delle prove di ammissione redatto dalla Commissione esaminatrice, emanata con Decreto Rettorale e consultabile da parte dei candidati nelle modalità previste dal bando.
2. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a bando, ferma restando la specifica modalità di assegnazione dei posti di cui all'art. 8 c. 2 punti d., e., f., che possono essere attribuiti ai soli candidati per i quali la Commissione esaminatrice abbia espresso un giudizio di idoneità.
3. In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane d'età, fatto salvo il criterio di precedenza previsto per l'attribuzione della borsa di dottorato, di cui all'art. 14 c. 4.
4. L'immatricolazione dei vincitori deve essere perfezionata nelle modalità indicate nel bando ed entro i termini indicati nella graduatoria.
5. I candidati idonei non vincitori devono esprimere, nei termini e nelle modalità indicati nella graduatoria, il proprio interesse all'iscrizione in assenza di borsa di studio. Coloro che non esprimeranno il proprio interesse a un posto senza borsa non saranno contattati qualora, a seguito di rinuncia, si liberasse un posto senza borsa.
6. Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno altresì contattati i vincitori senza borsa che, nei termini previsti, abbiano rinunciato anche tacitamente all'immatricolazione a un posto senza borsa.
7. A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, una comunicazione è inviata al candidato subentrante nelle modalità indicate nel bando. I candidati idonei subentranti che non provvedano ad immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono considerati tacitamente rinunciatari.
8. Non si procederà allo scorrimento della graduatoria successivamente alla data di inizio del corso di dottorato.

9. I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare alla precedente iscrizione. Saranno comunque esclusi coloro ai quali il Collegio dei docenti assegnerà, nella seduta di inizio dei corsi, un'attività inerente il medesimo Settore Scientifico Disciplinare oggetto dell'attività svolta nel precedente corso di dottorato. Anche qualora il Settore Scientifico Disciplinare assegnato dal Collegio dei docenti sia diverso da quello assegnato al dottorando nel precedente corso di dottorato. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.

Art. 12 – Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 9, i seguenti candidati:
   a. assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
   b. titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a bando;
   c. provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo con l'Università finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale.
2. I candidati di cui alla lettera c. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e di superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.

Art. 13 - Tasse e contributi di iscrizione

1. I dottorandi sono tenuti a pagare le tasse e i contributi di iscrizione a ciascun anno accademico.
2. Le scadenze per i pagamenti sono indicate nel bando di concorso.
3. Il mancato rispetto delle scadenze comporta l'applicazione dell'indennità di mora.
4. I dottorandi non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 non possono svolgere attività connesse al corso di dottorato e saranno esclusi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa di studio, se percepita.
5. Gli Organi Accademici stabiliscono, per ciascun anno accademico, l'importo delle tasse e dei contributi di cui al comma 1, nonché delle indennità di mora di cui al comma 3.
6. L'ammontare delle tasse e dei contributi di iscrizione è comprensivo di: premio di assicurazione, imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio. Tali importi sono aggiornati qualora intervengano variazioni.
7. Possono presentare richiesta di esonero parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 coloro che sono in possesso di particolari requisiti economici, indicati annualmente nell'apposito bando gestito dall'agenzia regionale per il diritto allo studio.
8. Eventuali ulteriori forme di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 e dell'indennità di mora di cui al comma 3, fatta eccezione per il premio di assicurazione, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, possono essere deliberati dagli Organi Accademici anche o previsti in virtù di accordi internazionali.
9. La rinuncia e l'esclusione dal corso di dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati, fatte salve quelle conseguenti ad eventuali delibere assunte dal Collegio dei docenti nella seduta di inizio dei corsi ai sensi dell'art. 16.

10. Per il conseguimento del titolo, è obbligatorio il pagamento dell'indennità di ammissione all'esame finale, il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi Accademici e a cui si applica l'imposta di bollo.

Art. 14 - Borse di studio

1. Il finanziamento di Ateneo per borse di studio nell'ambito dei corsi di dottorato è deliberato annualmente dagli Organi Accademici. Tale finanziamento può essere incrementato per mezzo di importi deliberati dalle Strutture dell'Università e tramite contratti con Enti finanziatori esterni.
2. Nel bando di concorso di cui all'art. 9 possono essere indicate borse di studio a tema vincolato che prevedono lo svolgimento di attività su uno specifico tema di ricerca. Nelle modalità previste dal bando, ciascun candidato può manifestare alla Commissione esaminatrice il proprio interesse all'assegnazione di tali borse di studio. In risposta alle manifestazioni d'interesse pervenute, la Commissione esaminatrice esprime un giudizio di idoneità per l'assegnazione delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze e attitudini specifiche dei candidati, nonché del profilo ricercato, eventualmente indicato nel bando.
3. Ai fini dell'accreditamento, è necessaria la disponibilità di un numero medio, a livello di Università, di almeno sei borse di studio. Per il singolo corso di dottorato, il numero di borse non può essere inferiore a quattro. Per soddisfare tali requisiti si possono computare forme di finanziamento equivalente alle borse di studio.
4. Le borse di studio sono assegnate in base al criterio utilizzato per l'assegnazione dei posti, di cui all'art. 11, c. 2 e 3. A parità di merito, il criterio di precedenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
5. Il pagamento delle borse di studio ai dottorandi è effettuato in rate mensili posticipate, decorre dalla data di inizio del corso e termina con la conclusione della durata legale del corso di cui all'art. 3 c. 5.
6. L'importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione dei corsi, il Consiglio della Struttura proponente può deliberare l'aumento dell'importo minimo delle borse di studio nella misura annualmente deliberata dagli Organi Accademici e purché il corso di dottorato per il quale tale aumento è deliberato disponga di almeno sei borse di studio nel ciclo di nuova attivazione. In tal caso, l'aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell'ambito del corso di dottorato.
7. Per i dottorandi borsisti, l'importo della borsa di studio di cui al comma 6 è incrementato del 30% per i periodi di soggiorno all'estero di cui all'art. 15 c. 8. Tale incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né nel Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. Il saldo dell'aumento della borsa di studio deve essere richiesto a cura del dottorando entro sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la decadenza dal beneficio economico.
8. Coloro che non usufruiscono di borsa potranno ricevere la quota di cui al comma 7 come un contributo alle spese di soggiorno all'estero, garantito e gestito dalla Struttura di afferenza.
9. Gli importi aggiuntivi di cui ai commi 7 e 8 sono erogati sulla base delle disponibilità attestate, in sede di attivazione del ciclo, dal Consiglio della Struttura di afferenza del dottorando, fermo restando che gli importi aggiuntivi di cui al comma 7 sono sempre garantiti fino a concorrenza della durata del soggiorno finanziata nell'ambito dell'importo standard della borsa di studio deliberato annualmente dagli Organi Accademici.
10. Le Strutture dell'Università devono garantire, per ogni dottorando, a qualunque titolo iscritto ad un corso di dottorato, a decorrere dal secondo anno, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 6. Tale budget, finalizzato a finanziare i costi connessi

allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e adeguato alla tipologia del corso, è gestito dai Dipartimenti. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione del dottorando per il successivo anno di corso. A decorrere dalla data di inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca le Strutture dell'Università possono garantire ai dottorandi il rimborso delle spese di trasferta per lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano ai borsisti di cui all'art. 12 c. 1 lett. a. e c.
12. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 15 - Diritti e obblighi dei dottorandi

1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte con Decreto Rettorale. Dal termine della durata legale del corso non valgono le compatibilità e incompatibilità di cui ai successivi artt. 16 e 17.
2. Il dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata legale dello stesso con un impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16, 19 e 26.
3. Il dottorando è tenuto a seguire le attività didattiche e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione.
4. Un dottorando può, in qualunque momento, presentando apposita domanda all'Università, rinunciare irrevocabilmente:
   a. all'iscrizione al corso di dottorato;
   b. alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al corso di dottorato.
5. Le rinunce di cui al comma precedente comportano l'interruzione del pagamento della borsa di studio dalla decorrenza della rinuncia.
6. Nei casi di esclusione e rinuncia di cui ai commi 3 e 4, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla data di decorrenza dell'esclusione o rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito.
7. I dottorandi sono tenuti, a pena di esclusione, a richiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 affinché ne sia valutata la compatibilità con il corso di dottorato.
8. All'interno della durata legale del corso di dottorato, e previa autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, i dottorandi possono trascorrere periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero. La durata complessiva dei soggiorni all'estero non può essere superiore a diciotto mesi.
9. Nell'ambito dell'Università i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico. Tale limite è abrogato a partire dal termine della durata legale del corso di dottorato.
10. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui alla normativa vigente.

11. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.
12. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica, se presente.
13. Alla conclusione del corso di dottorato, vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

Art. 16 - Attività compatibili

1. Le seguenti attività sono compatibili con la frequenza di un corso di dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore:
   a. tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
   b. attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore per anno accademico;
   c. attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del corso di dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
2. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi del punto c. del comma precedente, al termine di ogni anno accademico i dottorandi con e senza borsa sottopongono al Collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa, nei casi più gravi, l'esclusione dal corso di dottorato.
3. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.
4. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art. 19, si applica, in materia di attività compatibili, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 17 - Incompatibilità e divieti di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:
   a. iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di laurea e laurea magistrale e a master universitari di I e II livello, inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, fatta eccezione per l'iscrizione a corsi di dottorato in cotutela e a singoli insegnamenti;
   b. iscrizione a scuole di specializzazione, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 19;
   c. incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
   d. attività ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle attività del corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 16.
2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:
   a. altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando;

b. il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L'erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica;
c. assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.

3. La violazione delle incompatibilità di cui alle lettere a. e b. del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

Art. 18 - Dottorandi di area medica e veterinaria

1. I dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'Università e le Strutture ove tali attività sono svolte.
2. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del successivo art. 19, si applica, in materia di svolgimento di attività assistenziali, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Raccordo tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta a corsi di dottorato di area medica alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Sospensione

1. Il dottorando può chiedere la sospensione, nelle seguenti ipotesi:
   a. iscrizione a Istituti di formazione militare italiani;
   b. servizio civile;
   c. nascita di figlio;
   d. grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi;
   e. grave infermità degli appartenenti al nucleo familiare del richiedente, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, attestata da certificazioni mediche dalle quali discenda un obbligo di cura da parte del dottorando.
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, fatta eccezione per quanto previsto nel successivo comma 4, la durata della sospensione è pari ad un anno.
3. Il dottorando deve chiedere obbligatoriamente la sospensione, per un anno, in caso di partecipazione a corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). La sospensione per TFA può essere concessa una sola volta.
4. Nel caso di nascita di figlio, la frequenza del corso è sospesa obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente, per la durata di cinque mesi. Al termine del periodo di sospensione obbligatoria, le dottorande e i dottorandi (in alternativa alla madre) possono chiedere il prolungamento del periodo di sospensione per ulteriori sette mesi (sospensione facoltativa). In caso di sospensione obbligatoria, il Collegio dei docenti potrà deliberare il superamento dell'anno di corso con riserva, da sciogliere entro il termine dell'anno successivo, a seguito di positiva verifica del completo recupero delle attività. Qualora le attività non svolte durante il periodo di sospensione non siano state recuperate, il Collegio potrà concedere un ulteriore anno per lo svolgimento delle stesse; in tal caso, l'interessata è tenuta ad iscriversi all'ulteriore anno di corso. In caso di sospensione obbligatoria durante l'ultimo anno del corso, il Collegio dei docenti

potrà deliberare il superamento dell'anno con riserva, da sciogliere nel caso in cui la tesi di dottorato sia completata in tempo utile per rispettare i termini di cui all'art. 22, commi 2 e 3; qualora la tesi non sia completata entro tali termini, il Collegio potrà concedere un ulteriore anno per il completamento delle attività dottorali. In tal caso, l'interessata è tenuta ad iscriversi all'ulteriore anno di corso.

5. La sospensione comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.
6. La carriera di dottorando non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del corso, computata ai sensi del precedente comma.
7. La sospensione deve essere chiesta presentando apposita domanda documentata all'Università e non può avere decorrenza antecedente la data di tale richiesta.
8. Durante tale periodo è sospesa l'erogazione della borsa di studio, se prevista, e il dottorando non può compiere alcun atto di carriera.
9. Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprende la frequenza del corso e regolarizza la sua iscrizione all'anno accademico corrente. Qualora ciò non si verifichi, il dottorando è escluso.
10. La durata complessiva dei periodi di sospensione fruiti da ciascun dottorando non può essere superiore alla durata legale del corso di dottorato. Qualora ciò si verifichi, il dottorando è escluso.
11. Per i medici in formazione specialistica iscritti ad un corso di dottorato ai sensi del precedente art. 19, si applica, in materia di sospensione, quanto previsto nella normativa vigente, nel Regolamento dell'Università in materia di scuole di specializzazione, nonché nel contratto di formazione specialistica.

Art. 21 - Proprietà dei risultati e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Art. 22 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, che può specificare l'eventuale curriculum seguito, è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Gli Organi Accademici stabiliscono annualmente le tempistiche relative all'esame finale per il conseguimento del titolo.
3. Il dottorando deve presentare domanda di ammissione all'esame finale entro il termine stabilito nella delibera di cui al comma 2.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
5. Entro i termini stabiliti nella delibera di cui al comma 2, il dottorando deve trasmettere la tesi al Coordinatore e la tesi è inviata a due docenti esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo e non facenti parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 23, denominati valutatori, scelti dal Collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione o il differimento per un periodo non

superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso a seguito delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. L'ammissione alla discussione è subordinata al deposito, da parte dell'interessato, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantisce la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.
7. La discussione si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 23 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige un verbale nel quale, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato. Qualora la tesi sia respinta, il candidato è escluso.
8. La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. Le convenzioni con Atenei e istituzioni esteri, finalizzate al rilascio del titolo di dottorato doppio, multiplo o congiunto possono prevedere modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca diverse dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
10. L'assenza all'esame finale è giustificata nei casi di forza maggiore e, a fronte di idonea certificazione medica, nei casi di malattia del dottorando. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione in modalità telematica o, qualora ciò non sia possibile, in altra data da concordare con il Presidente della Commissione giudicatrice.
11. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca ed è escluso.
12. Gli adempimenti a carico dei dottorandi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono previsti a pena di esclusione.

Art. 23 - Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, una o più Commissioni giudicatrici composte di norma da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.
2. Della commissione non possono far parte i supervisori dei dottorandi, né i valutatori di cui all'art. 22 c. 5.
3. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e del relativo rimborso vigente in materia.
4. I Commissari non afferenti all'Università possono partecipare alla discussione della tesi in modalità telematica.
5. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1.
6. Gli accordi con Atenei e Istituzioni esteri finalizzati al rilascio del titolo di dottorato doppio, multiplo o congiunto possono prevedere criteri di composizione della Commissione diversi da quelli di cui ai commi precedenti.
7. I lavori delle Commissioni giudicatrici devono concludersi entro le scadenze di cui all'art. 22 c. 2 e deliberate dal Collegio dei docenti.

Art. 24 - Trasferimenti da altri Atenei

1. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università a condizione che:
   a. esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
   b. il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.
2. Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve produrre idonea certificazione attestante il superamento del primo anno di corso.
3. All'interessato non sarà in ogni caso conferita alcuna borsa di studio.

Art. 25 - Corsi di dottorato in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
   a. Atenei italiani;
   b. Enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, strutture e attrezzature.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a. e b. del comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale di cui all'art 3 c. 3 e l'emanazione del bando di concorso di cui all'art. 8.
3. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:
   a. condivisione delle attività formative e di ricerca e modalità di svolgimento delle attività relative al corso da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
   b. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
   c. equa ripartizione degli oneri finanziari tra i partner;
   d. apporti scientifici e didattici delle parti;
   e. mobilità di docenti e di dottorandi;
   f. possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

Art. 26 - Corsi di dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e Apprendistato per il Dottorato di Ricerca

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare:
   a. corsi di dottorato in collaborazione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e sviluppo;
   b. corsi di dottorato industriale, che prevedano la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione e/o che rispettino ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente. I dipendenti sopra citati sono ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato a seguito della partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e del superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9. La convenzione deve specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente;
   c. percorsi in apprendistato con Enti pubblici e privati, sulla base di contratti di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca tra tali Enti e candidati ammessi alla frequenza dei corsi a seguito della partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 8 e del superamento delle prove di selezione di cui all'art. 9.

2. I posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma precedente sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 14 c. 3.
3. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:
   a. formazione dei dottorandi, che è di responsabilità dell'Università;
   b. progetto di ricerca, svolto sotto la supervisione di due supervisori, uno afferente all'Università, l'altro al soggetto convenzionato;
   c. diritti di proprietà intellettuale e vincoli di riservatezza, ai sensi dell'art. 21;
   d. strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 27 - Corsi di dottorato internazionale

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali e, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di apposite convenzioni, può attivare corsi di dottorato internazionale e, in particolare:
   a. Corsi accreditati in convenzione con Atenei ed Istituzioni esteri, ivi inclusi i corsi di dottorato co-finanziati nell'ambito di progetti di ricerca europei;
   b. Curricula all'interno dei corsi di dottorato accreditati a livello nazionale che prevedano progetti di scambio e collaborazione con Atenei ed Istituzioni esteri.
2. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:
   a. durata del corso di dottorato, nei limiti di cui all'art. 3 c. 5;
   b. sede di immatricolazione dei dottorandi;
   c. contributi di iscrizione a carico dei dottorandi ed eventuali esenzioni;
   d. procedure di selezione, che possono essere espletate, ai sensi dell'art. 12 c. 2, da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo;
   e. criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e giudicatrici;
   f. collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi e articolazione delle attività;
   g. partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
   h. schema della mobilità dei dottorandi e dei docenti coinvolti;
   i. procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
   j. denominazione e tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);
   k. eventuale obbligo di sottoscrizione di convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e modalità inerenti il rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.

Art. 28 – Convenzioni di cotutela

1. Previa approvazione del Collegio dei docenti, l'Università può sottoscrivere convenzioni di cotutela, che possono anche comportare procedure diverse da quelle previste dal presente regolamento, con Atenei esteri aventi carattere individuale a favore di dottorandi che siano già immatricolati presso:
   a. l'Università. In tal caso, l'Università è la sede amministrativa;
   b. Atenei esteri. In tal caso l'Università è la sede ospitante e il dottorando deve trascorrere un periodo di ricerca di almeno un anno, anche non continuativo, presso l'Università. Periodi inferiori all'anno e comunque superiori a sei mesi devono essere approvati dal Collegio dei docenti.
2. Le convenzioni di cotutela disciplinano i seguenti aspetti:
   a. durata del corso di dottorato;
   b. eventuale esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
   c. regime assicurativo applicabile;

d. progetto di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisori;
e. titolo provvisorio della tesi e nominativi dei due supervisori, uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
f. modalità e sede di svolgimento dell'esame finale;
g. criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
h. denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascun Ateneo contraente, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di cotutela.

3. Le convenzioni di cotutela sono stipulate, preferibilmente, durante il primo anno del corso di dottorato.
4. Annualmente, il Collegio dei docenti verifica, in collaborazione con i supervisori, le attività svolte e i risultati prodotti dai dottorandi e delibera in merito al superamento di ciascun anno di corso.
5. L'Università può stipulare accordi-quadro con Atenei esteri, finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di cotutela individuali.

PARTE III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 524 del 26/06/2013 e ss.mm.ii., fatta eccezione per l'art. 30 c. 3.

DECRETO RETTORALE N. 1475/2016 DEL 12/12/2016 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

IL RETTORE

VISTO	lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, e, in particolare gli articoli 11 e 39;
ACQUISITA	la delibera del Consiglio degli Studenti del 18 novembre 2016 relativa al parere sul testo del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti;
PRESO ATTO	della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016, con la quale è stato approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1 *(Emanazione)*
1. E' emanato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti nel testo di cui all'allegato1.
Art. 2 *(Vigore)*
1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. A far data dal medesimo giorno è abrogato

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Studentesco, di cui al Decreto Rettorale n. 257 del 13/05/1994.
3. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 12/12/2016

IL RETTORE
f.to Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO 1 AL DECRETO RETTORALE N. 1475 /2016 DEL 12/12/2016

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Parte I (Funzionamento)

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)
1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata, con modalità telematiche, in via ordinaria, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.
2. Il Consiglio degli Studenti è altresì convocato in via straordinaria dal Presidente su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri secondo le medesime modalità di cui al comma 1. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La prima seduta di insediamento del Consiglio degli Studenti è convocata dal Magnifico Rettore, secondo le medesime tempistiche e modalità di cui al comma 1 del presente Articolo.
4. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; sono fatte salve le successive integrazioni disposte dallo stesso Presidente.

Articolo 2 (Status di componente del Consiglio degli Studenti)
1. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche. Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente dell'Organo, d'intesa con il Direttore Generale.
2. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto utilizzare strumenti informatici (a titolo meramente esemplificativo: account istituzionale di Ateneo e accesso alla rete Intranet) o altri ausili necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.
3. I componenti dell'Organo sono tenuti a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di Ateneo di cui hanno disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 3 (Documentazione)
1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno due giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, la quale ricomprende le proposte del Presidente stesso, quelle avanzate da almeno un quarto dei Consiglieri, nonché le proposte predisposte dagli Uffici.
2. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito data base.
3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.

Articolo 4 (Numero legale per la validità delle adunanze)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
2. La seduta viene aperta dal Presidente all'esito della verifica circa la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza. Ciascun Consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può chiedere che il Presidente accerti l'esistenza di detta condizione.
3. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Presidente dell'Organo e agli incaricati della verbalizzazione. Solo in tale ipotesi la loro assenza verrà registrata.
4. Decorsi trenta minuti dopo l'orario della convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente, accertata l'impossibilità di integrare il numero legale con il sopraggiungere immediato di ulteriori consiglieri, dichiara deserta l'adunanza rinviando gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ad una successiva riunione.

Articolo 5 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)
1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti dell'Organo, ove intendano far risultare giustificata la loro assenza, devono darne tempestiva comunicazione prima dell'inizio della seduta al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione; di detta circostanza viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.
2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte del Consiglio degli Studenti.

Articolo 6 (Presidenza delle sedute)
1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo è presieduto dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio degli Studenti; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con la maggiore età anagrafica.
3. La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta fino al momento dell'elezione del Presidente medesimo dal Consigliere con la maggiore età anagrafica**.**
4. Il Presidente:
• tutela il buon andamento dei lavori, in particolare assicurando la gestione dell'ordine di trattazione delle pratiche iscritte all'Ordine del Giorno ed il rispetto dei limiti temporali di durata degli interventi, come definiti dal presente Regolamento;
• concede la facoltà di intervenire nella discussione;
• pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
• proclama l'esito delle operazioni di voto;
• garantisce l'ordine e la regolarità della seduta, avendo anche facoltà di richiamare o di espellere i consiglieri o chiunque dei presenti turbi la seduta con atti o parole ingiuriose, o con comportamenti contrari alle norme;
• ha facoltà, sentito il Consiglio, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, per gravi ragioni di ordine pubblico nel caso del perdurare di comportamenti illegittimi o comunque scorretti da parte di qualunque dei soggetti presenti.
5. Alle sedute partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'Ordine del Giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti.
6. Il Presidente può disporre l'ingresso nell'aula dove si svolge la seduta di persone la cui partecipazione sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e può concedere loro la parola.

Articolo 7 (Ordine di trattazione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno e proposta di trattazione di argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno)
1. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno, salvo modifiche disposte dal Presidente.
2. Ogni componente può porre questioni relative all'ordine di trattazione, sulle quali il Consiglio degli Studenti si esprime immediatamente dopo avere ascoltato, qualora ve ne siano, un intervento a favore e uno contrario di non più di due minuti ciascuno.

3. Il Consiglio degli Studenti non può deliberare su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, salvo che sia espresso dall'Organo una deliberazione favorevole con la maggioranza dei cinque sesti dei componenti circa la loro ammissibilità.
4. I lavori proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta.

Articolo 8 (Interventi dei Consiglieri)
1. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti. Ciascun componente non può intervenire per più di due volte sulla stesso argomento in discussione tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale o per richiamare il Regolamento.

Articolo 9 (Mozione d'ordine)
1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine che consiste in un richiamo verbale volto ad assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento nelle modalità di trattazione, presentazione e deliberazione. Il Presidente può concedere la parola ad un solo Consigliere che intenda opporsi alla mozione d'ordine; l'Organo si pronuncia in merito immediatamente.
Articolo 10 (Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni)
1. I Consiglieri, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, possono presentare interrogazioni e mozioni, su argomenti che interessano l'attività e la vita universitaria, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al Segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.
2. L'interrogazione consiste nella domanda volta ad accertare la veridicità di un fatto o se in merito ad esso sia pervenuta al Presidente alcuna informazione o se egli sia a conoscenza del fatto che si stiano per assumere o si siano già assunte risoluzioni su argomenti determinati.
3. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.
4. La mozione consiste nell'invito al Presidente a promuovere un dibattito su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 11 (Richiesta della parola per fatto personale)
1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare i contenuti della richiesta al Presidente che decide se egli abbia diritto di intervenire. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio degli Studenti che decide in merito.
2. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere giudicato nella propria condotta.

Articolo 12 (Questioni pregiudiziali e sospensive)
1. Ogni componente ha facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni pregiudiziali, riguardanti l'ammissibilità della trattazione di pratiche iscritte all'Ordine del Giorno; tali questioni devono essere proposte prima dell'inizio della discussione di merito.
2. Ogni componente ha altresì facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni sospensive che comportino la sospensione della trattazione e\o della deliberazione in merito al tema oggetto di analisi; tali questioni possono essere proposte anche nel corso della discussione.
3. Le proposte di cui ai commi precedenti vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno. Il Consiglio degli Studenti decide nel merito a maggioranza.

Articolo 13 (Dichiarazioni di voto)
1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente concede la parola a chi ne fa richiesta esclusivamente per le dichiarazioni di voto, per una durata non superiore a due minuti.

Articolo 14 (Richiesta di votazione per parti separate)
1. In caso di una deliberazione articolata in più parti, il Consiglio degli Studenti - su proposta del Presidente o di un suo componente - procederà alla successiva votazione su singole parti della medesima deliberazione.

Successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Articolo 15 (Forma delle votazioni)
1. La votazioni avvengono in forma palese; laddove esse riguardino singole persone si procede con voto segreto, tranne nel caso in cui il Consiglio degli Studenti disponga diversamente, con apposita deliberazione assunta in forma unanime.
Nel caso in cui un componente, immediatamente dopo la proclamazione del voto, lo richieda, il Presidente accerta la correttezza dell'esito del voto espresso, mediante ripetizione, per una sola volta, delle operazioni di voto (per alzata di mano o per appello nominale).
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente, salvo che l'Organo decida di sospenderne l'esecutività per un tempo definito. Il Presidente ha facoltà di proporre all'Organo l'approvazione seduta stante della verbalizzazione della delibera assunta.

Articolo 16 (Compilazione dei verbali)
1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e gli interventi dei componenti. Con riguardo a questi ultimi ne viene data una rappresentazione sintetica, ove essi siano rilevanti e significativi ai fini dell'assunzione della delibera da parte dell'Organo.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Organo e dal Segretario verbalizzante.
3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante un funzionario dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.
4. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, eventualmente dandone contestuale lettura, al fine di assicurare una piena e fedele corrispondenza di contenuti. In tal caso ha l'obbligo di far pervenire agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, a pena di inammissibilità, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione, già specificata in occasione dell'intervento rilasciato in seduta. Le dichiarazioni di voto possono essere consegnate per iscritto agli incaricati della verbalizzazione.

Articolo 17 (Approvazione dei Verbali)
1. Il verbale di una seduta è approvato dall'Organo, di norma, nella seduta successiva.
2. Ai fini dell'approvazione, il resoconto dell'andamento della seduta, comprensivo dei dibattiti intervenuti e delle deliberazioni assunte, viene trasmesso al Presidente e successivamente messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità almeno un giorno prima rispetto alla data della seduta.
3. In sede di approvazione il componente ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni al proprio intervento, motivare il proprio dissenso in ordine all'approvazione di tutte o di singole pratiche, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere assunte.

Articolo 18 (Pubblicità degli atti)
1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio degli Studenti e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
2. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati a seguito dell'approvazione del verbale medesimo da parte dell'Organo. La richiesta deve essere presentata agli uffici che hanno curato l'istruttoria delle relative pratiche.

Parte II (Elezioni)

Articolo 19 (Elezione del Presidente)
1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella prima seduta si procede all'elezione del Presidente.

2. In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui non risulti alcun eletto, si procede immediatamente ad ulteriore votazione. In tal caso, fatto salvo il numero legale per la validità della seduta, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 20 (Elezione del Vicepresidente)
1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, il Consiglio degli Studenti elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vicepresidente.
2. Compito del Vicepresidente è quello di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Vicepresidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 21 (Norme di riferimento)
1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo sono disciplinate da apposito Regolamento.

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3785 PROT. 95027 DEL 18/10/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES, del 09/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare MED/32 Audiologia.
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES
VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2824 del 25/07/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare MED/32 Audiologia.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Brandolini Cristina	66/100

Bologna, 18/10/2016

p. IL DIRIGENTE
F.TO Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3786 PROT. 95029 DEL 18/10/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES, del 09/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, per il Settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia.
Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2823 del 25/07/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, per il Settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Capelli Irene	78,2/100
2)	Bodria Monica	62,9/100
3)	Cuna Vania	54,7/100

Bologna, 18/10/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4082 PROT. 103688 DEL 8/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES, del 31/03/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, per il Settore scientifico disciplinare MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2284 del 23/06/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, per il Settore scientifico disciplinare MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Igor Diemberger	88,79/100
2)	Massimo Palazzini	87,5/100
3)	Nevio Taglieri	77,83/100

Bologna, 08/11/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4086 PROT. 103833 DEL 08/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" del 06/07/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3035 del 04/08/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica Analitica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Isacco Gualandi	57,2/100
2)	Adriana Mignani	44,5/100

Bologna, 08/11/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4088 PROT. 103884 DEL 08/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 28/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per

il Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/05 Zoologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA
VISTE la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3143 del 30/08/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/05 Zoologia.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Fabrizio Ghiselli	86,68/100

Bologna, 08/11/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4122 PROT. 104526 DEL 09/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA, del 20/04/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, per il Settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2946 del 28/07/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 07/B2 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI, per il Settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Brunella Morandi	79,6/100
2)	Elena Baldi	71,7/100
3)	Giulia Pagliarani	69,4/100
4)	Paolo De Franceschi	68,7/100
5)	Giovambattista Sorrenti	67,9/100
6)	Luigi Manfrini	65,3/100

Bologna, 09/11/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4171 PROT. 106819 DEL 14/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 28/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/C1 ECOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 19/04/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3490 del 30/08/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 05/C1 ECOLOGIA, per il Settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Federica Costantini	78,7/100

Bologna, 14/11/2016

p. IL DIRIGENTE
F.TO Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4278 PROT. 109908 DEL 21/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi, del 18/05/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/C1 STORIA ECONOMICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia Economica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2221 del 20/06/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 13/C1 STORIA ECONOMICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia Economica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandra Cantagalli	71,5/100
2)	Tito Menzani	63,7/100

Bologna, 21/11/2016

p. IL DIRIGENTE
F.TO Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4374 PROT. 113722 DEL 29/11/2016

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche - DSE, del 18/05/2016 recante la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica.
Ciascun posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze economiche - DSE;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2947 del 28/07/2016;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 13/A1 - ECONOMIA POLITICA, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Forlani Emanuele	87/100
2)	Colombo Valentina	79,25/100
3)	Trucchi Serena	78/100
4)	Bolatto Stefano Antonio	76,25/100
5)	Battiston Pietro	72/100
6)	Galliera Arianna	61/100
7)	Pennesi Daniele	56/100
8)	Lam Wing Man Wynne	55/100

Bologna, 29/11/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4458 PROT. 116724 DEL 05/12 /2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B2 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN, dell' 11/05/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/B2 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 20/09/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3841 del 20/10/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale Concorsuale 09/B2 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Pellegrini	95/100

Bologna, 05/12/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4459 PROT. 116745 DEL 05/12/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES, del 23/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES

VISTE la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 2825 del 20/07/2016;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Agostini	75/100

Bologna, 05/12/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4460 PROT. 116752 DEL 05/12/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE; PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/02 - CHIMICA FISICA

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM, del 15/06/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 20/09/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2016;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3843 del 20/10/2016;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luca Evangelisti	81,4/100

Bologna, 05/12/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4478 PROT. 117644 DEL 06/12/2016 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC, del 26/02/2016 e del 14/07/2016 recanti la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, per il settore scientifico disciplinare MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC

VISTE la delibera del Senato Accademico del 13/09/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2016;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 3842 del 20/10/2016;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni e per un impegno complessivo di 1500 ore annue per il Settore Concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, per il settore scientifico disciplinare MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	ACETI ARIANNA	85.9/100

Bologna, 06/12/2016

p. IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

- **Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.4324 PROT. N. 111611

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1776 del 20.05.2016 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con profilo informatico, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 03.06.2016;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, con profilo informatico, per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 1776 del 20.05.2016 e pubblicato sulla G.U. n. 44 del 03.06.2016;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/70
1)	PEZZINI MASSIMILIANO	63,5
2)	ZAMBONELLI PIER MASSIMO	60
3)	PAIANO ANDREA	58,5
4)	CIRIGLIANO ANTONELLA	57
5)	VACCARI MARCELLO	56,5
6)	BONARINI SIMONA	56

7)	STOPPONI MICHEL	55
8)	MACCHIAVELLI ENRICO	54
9)	BRONZI MICHELE	53,5 (precede per lodevole servizio presso questa P.A.)
10)	RICCI MACCARINI ANDREA	53,5
11)	BELSITO FABIO	53
12)	GARDELLI ELENA	52,5 (precede per lodevole servizio presso questa P.A. e minore età)
13)	GROSSI VERUSKA	52,5
14)	MARANI MARCO	52 (precede per lodevole servizio presso questa P.A.)
15)	RUSSO DARIO	52
16)	TONUS ANDREA	50,5 (precede per figlio a carico)
17)	CUMELLA FABIO	50,5
18)	PETROLI MARIO	49,5 (precede per minore età)
19)	PERTA VITO	49,5
20)	LUPINI MATTEO	48
21)	BROGNA RAFFAELE	45,5 (precede per figli a carico)
22)	FAVERO ENRICO	45,5 (precede per minore età)
23)	PIRRI MARINA	45,5
24)	GABRIELE PAOLO	44 (precede per minore età)
25)	FAGIOLI ALBERTO	44
26)	TOSCANO RUGGERO	43,5
27)	SIGNORIELLO DANIELE	43

Art. 3 – E' dichiarato vincitore del concorso citato il Dott. Pezzini Massimiliano, nato a Bologna il 02/10/1976, con punti 63,5/70.

Bologna, 24 novembre 2016

IL DIRIGENTE
f.to Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE N. 1392/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114105- DELEGA PER L'AMERICA LATINA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";

ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Antonio Corradi, professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per l'America Latina.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l'Asia, il Delegato per i Paesi Arabi, il Delegato per l'Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell'Est Europa, il Delegato per l'America Latina - la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti inerenti i flussi di mobilità da e verso l'America Latina.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega Prof. Antonio Corradi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N.1393/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114116 - DELEGA PER L'ASIA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Antonio Fiori, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per l'Asia.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l'Asia, il Delegato per i Paesi Arabi, il Delegato per l'Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell'Est Europa, il Delegato per l'America Latina - la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti inerenti i flussi di mobilità da e verso l'Asia.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega al Prof. Antonio Fiori è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1394/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114120 - DELEGA PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Giacomo Calzolari, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per le attività sportive.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per la predisposizione e il presidio del piano di sviluppo dell'attività sportiva studentesca.
3. Il Delegato per le attività sportive partecipa alla definizione delle strategie e degli interventi in materia di promozione sportiva rivolti alla comunità universitaria, in raccordo con il Prorettore Vicario.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega al Prof. Giacomo Calzolari è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1395/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114127 - DELEGA PER IL BENESSERE LAVORATIVO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Prof.ssa Tullia Gallina Toschi, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per il benessere lavorativo.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Risorse Umane - che coordina il Delegato per il benessere lavorativo e il Delegato per le pari opportunità - la delega è per indirizzare e promuovere le attività e i progetti inerenti il benessere lavorativo e il miglioramento delle condizioni e del benessere nel lavoro. In particolare circa il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, attraverso la costituzione e la permanenza di un clima di lavoro sereno, respingendo ogni meccanismo di ingiusta discriminazione o di marginalizzazione.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega alla Prof.ssa Tullia Gallina Toschi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1396/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114131 - DELEGA PER L'EDITORIA MULTIMEDIALE E LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)
1. Il Prof. Nicolo' Marchetti, professore associato confermato presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per l'editoria multimediale e la divulgazione scientifica.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività e dei progetti inerenti l'editoria multimediale e la divulgazione scientifica.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)
1. La delega al Prof. Nicolo' Marchetti è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N.1397/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114137 - DELEGA PER I PAESI DELL'EST EUROPA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)
1. Il Prof. Stefano Bianchini, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per i Paesi dell'est Europa.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l'Asia, il Delegato per i Paesi Arabi, il Delegato per l'Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell'Est Europa, il

Delegato per l'America Latina - la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti inerenti i flussi di mobilità da e verso i Paesi dell'est Europa.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega al Prof. Stefano Bianchini è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1398/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114142 - DELEGA PER L'EUROPA E IL NORD-AMERICA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Prof.ssa Beatrice Fraboni, Professore associato presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l'Europa e il Nord-America.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l'Asia, il Delegato per i Paesi Arabi, il Delegato per l'Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell'Est Europa, il Delegato per l'America Latina - la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti inerenti i flussi di mobilità da e verso l'Europa e il Nord-America.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega alla Prof.ssa Beatrice Fraboni è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1399/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114150 - DELEGA PER LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Stefano Cavazza, professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per la formazione internazionale.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per la Didattica che coordina il Delegato per la formazione internazionale e il Delegato per la formazione permanente, la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività legate all'internazionalizzazione dei corsi di studio.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega al Prof. Stefano Cavazza è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1400/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114156 - DELEGA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Prof.ssa Lucia Manzoli, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per la formazione permanente.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per la Didattica che coordina il Delegato per la formazione internazionale e il Delegato per la formazione permanente, la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività legate ai corsi professionalizzanti come identificati dal regolamento di Ateneo .

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega alla Prof.ssa Lucia Manzoli è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N.1401/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114165 - DELEGA PER LE INIZIATIVE CULTURALI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Marco Antonio Bazzocchi, ordinario presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per le iniziative culturali.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività e dei progetti inerenti gli eventi culturali dell'Università di Bologna.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega al Prof. Marco Antonio Bazzocchi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1402/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114173 - DELEGA PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Prof.ssa Eugenia Rossi di Schio, professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per gli Studenti - che coordina il Delegato per l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico e il Delegato per l'inserimento nel mondo del lavoro - la delega è per indirizzare e promuovere le attività per l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell'ateneo di Bologna anche attraverso la costruzione di una rete di relazioni ed opportunità tra imprese, associazioni, enti, laureati e Ateneo

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega La Prof.ssa Eugenia Rossi di Schio è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N.1403/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114178 - DELEGA PER IL MULTILINGUISMO E INTERCULTURALITÀ

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. John Patrick Leech, professore associato confermato presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per il multilinguismo e interculturalità.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attività e dei progetti per lo sviluppo del multilinguismo e della interculturalità nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega Prof. John Patrick Leech è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1404/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114181 - DELEGA PER L'ORIENTAMENTO E I RAPPORTI CON IL SISTEMA SCOLASTICO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Prof.ssa Alessandra Locatelli, professoressa associata presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per gli Studenti - che coordina il Delegato per l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico e il Delegato per l'inserimento nel mondo del lavoro - la delega è per indirizzare e promuovere l'orientamento e i rapporti con il sistema scolastico.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega alla Prof.ssa Alessandra Locatelli è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1405/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114187 - DELEGA PER I PAESI ARABI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Dott. Ahmad Addous, Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, è delegato dal Rettore per i Paesi Arabi.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Relazioni Internazionali - che coordina il Delegato per l'Asia, il Delegato per i Paesi Arabi, il Delegato per l'Europa e il Nord-America, il Delegato per i Paesi dell'Est Europa, il Delegato per l'America Latina - la delega è conferita per l'indirizzo e la promozione delle attività e dei progetti inerenti i flussi di mobilità da e verso i Paesi Arabi

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega al Dott. Ahmad Addous è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1406/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114192 - DELEGA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. La Dott.ssa Elena Luppi, ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" di questo Ateneo, è delegata dal Rettore per le pari opportunità.
2 In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per le Risorse Umane - che coordina il Delegato per il benessere lavorativo e il Delegato per le pari opportunità - la delega riguarda la promozione e il monitoraggio delle azioni che garantiscono la rimozione di tutti gli ostacoli alla piena partecipazione alla vita istituzionale, per ragioni connesse al genere e all'orientamento sessuale.
L'idea di pari opportunità si basa sulla necessità di dare vita ad un insieme di iniziative e norme tendenti al superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un'effettiva parità uomo-donna in ambito lavorativo.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)
1. La delega alla Dott.ssa Elena Luppi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1407/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114194 - DELEGA PER I PER I PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)
1. Il Prof. Uberto Pagotto, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, è delegato dal Rettore per i progetti di ricerca nazionali.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per la Ricerca - che coordina il Delegato per i Programmi di Ricerca Europei e il Delegato per i Progetti di Ricerca Nazionali - la delega è conferita per indirizzare e promuovere le attività legate ai finanziamenti nazionali, regionali e locali per la ricerca erogati dallo Stato, dagli Enti locali e dall'Ateneo.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)
1. La delega al Prof. Uberto Pagotto è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. 1408/2016 DEL 29/11/2016 PROT. N. 114199 - DELEGA PER I PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "*il conferimento di deleghe per materie determinate*";
ACCERTATA la disponibilità dell'interessato;

DECRETA

Art. 1
(Delega)
1. La Prof.ssa Patrizia Brigidi, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie è delegata dal Rettore per i per i programmi di ricerca europei

2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, tenendo conto delle competenze del Prorettore per la Ricerca - che coordina il Delegato per i Programmi di Ricerca Europei e il Delegato per i Progetti di Ricerca Nazionali - la delega è per il presidio delle opportunità offerte a livello europeo per lo sviluppo della ricerca, con particolare riferimento ai programmi quadro di ricerca e innovazione.
Il presidio comporta attività a diversi livelli e ha l'obiettivo di promuovere una sempre più vasta partecipazione della comunità dell'Ateneo alle iniziative, concludere partnership strategiche a livello europeo, aumentare l'attrazione di finanziamenti per la ricerca e migliorare gli strumenti che permettano una piena valorizzazione dei progetti avviati.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1. La delega conferita alla Prof.ssa Patrizia Brigidi è da intendersi conferita per tre anni a far data dal 1 novembre 2015.

Bologna, 29/11/2016

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

DECRETO RETTORALE N. REP. 1490/2016 DEL 14/12/2016 PROT. N.120559

IL RETTORE

VISTA la convenzione tra il Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali e l'Università di Bologna, rep. n. 1760 bis dell'8/6/2000, relativa al passaggio della Biblioteca Universitaria di Bologna (B.U.B.) all'Università di Bologna;

VISTO il Protocollo d'Intesa, siglato il 24/10/2000 tra l'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni e l'Editoria (UCBLICE) e l'Università di Bologna, relativo alla definizione delle modalità di gestione della Biblioteca Universitaria durante la fase di trasferimento;

VISTO il nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con DR n. 244/2013 del 02/04/2013 e pubblicato nel BU n. 201 del 15/04/2013;

VISTO l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione e del Sistema dei Servizi tecnico-amministrativi nell'Ateneo Multicampus (emanato con DR n. 263/2013 del 09/04/2013 – pubblicato nel BU n. 201 del 15/04/2013);

CONSIDERATO che la Legge 240/2010 introduce il bilancio unico a decorrere dall'1/01/2014 e che il D.L 1/2012 dispone l'istituzione di un unico conto di Tesoreria a decorrere dalla stessa data;

CONSIDERATO quindi il venire meno dell'autonomia di bilancio e dell'autonomia di spesa per le strutture universitarie e l'introduzione dell'autonomia gestionale delle strutture d'Ateneo;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione seduta del 28/05/2013, pratica n. 10.4 e seduta del 25/06/2013, pratica n. 10.2, relative alla definizione dei nuovi modelli di autonomia gestionale delle strutture dell'Università di Bologna, in applicazione della Legge 240/2010;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con le delibere assunte in data 9/10/2013, pratica n. 10.1, e in data 28/02/2014, pratica n. 10.1 ha riconosciuto alla Biblioteca Universitaria di Bologna un livello di autonomia conforme a quanto disposto nella convenzione tra il Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali e l'Università di Bologna, rep n. 1760 bis dell'8/06/2000;

VERIFICATO che per la gestione da parte del Direttore (o del Funzionario delegato) della B.U.B. delle assegnazioni finanziarie e delle risorse assegnate dall'Università per il funzionamento della B.U.B. è

necessario apposito provvedimento di delega da parte dell'Ateneo, così come stabilito dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con nota prot. 22269 del 7/12/2016, ha comunicato la cessazione della dott.ssa Rita De Tata dalle funzioni di Funzionario delegato a decorrere da quella data;

CONSIDERATO che il Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con nota prot. 11523 del 12/12/2016, ha indicato nel dott. Michele Catarinella il nuovo Funzionario delegato, relativamente alla gestione di n. 1 contabilità ordinaria e n. 1 contabilità speciale, all'incarico di consegnatario del patrimonio bibliografico al 31/12/2000, all'incarico in materia di contrattazione decentrata;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere con urgenza alla delega, al fine di non interrompere le attività necessarie al regolare funzionamento della B.U.B.;

SENTITO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Affari Generali, del Dirigente dell'Area Sistemi Dipartimentali e Documentali, del Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione e del Dirigente dell'Area Finanza e Controllo di Gestione;

DELEGA

Il Dott. Michele Catarinella, funzionario delegato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, a gestire i finanziamenti e le altre risorse assegnate dall'Università per il funzionamento e per le altre attività della B.U.B., sino al definitivo passaggio della Struttura all'Ateneo.
La gestione amministrativo-contabile dovrà seguire le regole della gestione dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bologna vigente.
Il Dott. Michele Catarinella è individuato altresì come consegnatario del patrimonio bibliografico acquisito dalla B.U.B. dall'1/01/2001.
L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

(Francesco Ubertini)

RETTIFICHE

DECRETO RETTORALE N. 1450 DEL 02.12.2016 PROT. N. 116176

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. - RETTIFICA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto generale dell'Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e successive modificazioni;

VISTA la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia così come introdotta dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'*Alma Mater Studiorum*, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per

la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010.

VISTO il D.R. n. 1279 del 8.11.2016, pubblicato sul Bollettino di Ateneo del 15.11.2016, che ha apportato le modifiche al Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010;

VISTO l'allegato B al DR 1279/2016, testo coordinato del Regolamento di cui in epigrafe;

RILEVATO che, per mero errore materiale, al D.R. 1279/2016 è allegata una versione incompleta del testo coordinato del Regolamento - Allegato B) - , testo che non tiene conto di una precedente modifica apportata con D.R. 1796/2014;

DECRETA

Art. 1
(Rettifica)

1. Il Testo coordinato del Regolamento emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 di cui all'allegato B) al D. R. 1279/2016 è da intendersi sostituito dall'allegato A) al presente decreto.

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 1450 DEL 02.12.2016 N. 116176

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977/2013, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 180/2014 DEL 12/03/2014, DAL D.R. 1796 DEL 22/12/2014 E DAL D.R. 1279 DEL 8/11/2016
(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le

rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:
a) la fascia richiesta,
b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
1) nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.
f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento inmerito ai punti b) c) e d).
3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:
1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea,

con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 10 e 15.
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.
2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;
d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b).
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all' 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.
Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da donne. Per le procedure relative ai posti di seconda fascia, nel caso in cui nel settore concorsuale oggetto della procedura sia in servizio in Ateneo un numero di Professori di prima fascia inferiore a due, la Commissione può essere composta anche da un Professore di seconda fascia.
4. La determinazione del numero dei commissari è rimessa a ciascun Dipartimento, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno un componente deve essere esterno all'Università di Bologna, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore tra una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno triplo rispetto al numero di commissari esterni. 5. I

componenti della Commissione interni all'ateneo sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine dello stesso macro-settore concorsuale. I componenti provenienti da altri Atenei nazionali sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
6. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 ovvero, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una delle ultime tre valutazioni della Commissione VRA . In fase transitoria, nelle more che si completino tre cicli di valutazione da parte della Commissione VRA, dovranno essere collocati nei tre decili superiori in almeno una delle tre più recenti graduatorie di Ateneo dell'indicatore di produttività scientifica curato dall'organo di valutazione della ricerca di Ateneo, o essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una valutazione della Commissione VRA. I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).
7. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi
segnalati dal Presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di

professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di cui all'art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
a) Il numero dei posti messi a bando;
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale; j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura ;
k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o

ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.
2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1.Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:
a) Il numero di posti richiesti;
b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
c) la fascia di inquadramento;
d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura.

3. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.
4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei i termini previsti all'art. 9.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino n. 238 del 15/09/2016, nel Decreto Rettorale N. 749/2016 Prot. N. 65995 del 15/07/2016 a p. 49 dove è scritta la data 15/07/02016 leggasi 15/07/2016; a p. 50 dove è scritta la data 15/07/2015 leggasi 15/07/2016.

****